FATTISPECIE GIURIDICHE E SANZIONI DISCIPLINARI

Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme

conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore. Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata

formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente

depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

Nel bullismo e cyberbullismo possono concretizzarsi violazioni della legge civile e penale.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle fattispecie più ricorrenti per il Bullismo:

Ingiuria e Diffamazione, artt. 594 e 595 cp; Minaccia, art. 612 cp (se non aggravata come ad es in caso minaccia di morte); Lesioni , art.583 cp; Furto, art. 625 cp; Danneggiamento aggravato, (artt 420, 635 e ss); Violenza privata, art. 610 cp; Estorsione ,art. 629 cp; Rapina, art. 628 cp; Violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo (artt. 609 bis ed octies cp); Istigazione e aiuto al suicidio, art. 580 cp. In via aggiuntiva, di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle fattispecie più ricorrenti per il Cyberbullismo: Ingiuria online (art. 594cp ), Diffamazione online (art. 595 cp), Minaccia online (art. 612 cp), Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy), Accesso abusivo a sistema informatico aggravato, art.615 ter cp, Delitti di falso rispetto ad atti pubblici (es falsificazione dei registri scolastici etc...)art. 476 cp ss , Sostituzione di persona (furto identità) art. 494 cp, Produzione, cessione e detenzione materiale pedopornografico art. 600 bis,ter, quater cp Revenge porn, art. 612 ter cp.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente appurati, e che si configurino dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, possono anche configurarsi quali mancanze disciplinari gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. L’Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. I soggetti preposti a comminare la sanzione disciplinare è il Dirigente scolastico in accordo con il Team antibullismo.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio: a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;

b) Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

c) Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative( sanzione non riparatoria ma punitiva);

d) Sospensione dalle attività scolastiche (sanzione non riparatoria ma punitiva).

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali( legge 71 del 2017);

Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

Legge n. 107 del 13-07-2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Legge n. 92 del 29-08-2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica che prevede l’educazione alla cittadinanza digitale.